

Roma, 2 luglio 2013

## **MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO, PUBBLICO, PER ESAMI, A 69 POSTI DI DIRIGENTE - CHIARIMENTI**

Pervengono a questa Amministrazione numerose richieste di chiarimento in merito a quanto indicato nell'art. 3 della determinazione direttoriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> serie speciale – del 18 giugno 2013 e nel sito istituzionale dell'Agenzia a decorrere dalla medesima data.

In particolare, i quesiti attengono alla tipologia di testi di cui è ammissibile la consultazione durante le prove scritte.

Al riguardo, sentita la Commissione esaminatrice, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La commissione esaminatrice ha autorizzato la consultazione di codici non commentati e dei seguenti testi, parimenti non commentati: codice doganale comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992 n. 2913); disposizioni di applicazioni del codice stesso (Reg. CEE 2 luglio 1993 n. 2454); testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), aggiornati al 30 giugno 2013.

Per “codice” si intende anche il codice che contiene raccolte di norme riferite alla medesima materia. Saranno pertanto ammessi nell'aula d'esame codici quali quelli di diritto amministrativo e tributario.

Come specificato all'art. 3 della determinazione direttoriale in argomento, per codice “non commentato” si intende il testo sprovvisto di circolari, richiami dottrinali e giurisprudenziali, note, commenti raffronti e annotazioni anche a mano. Non può essere definita nota, ed è dunque ammissibile, l'eventuale richiamo a margine dell'articolo riportante la norma che ne ha disposto l'introduzione o riferimenti normativi correlati.

Non saranno ammessi codici commentati cui siano state strappate, espunte o, in qualunque modo, rese non consultabili le pagine contenenti i commenti.

Parimenti, non saranno ammessi leggi o decreti singoli (Legge n. 241/90; D. Lgs, n. 165/2001; Legge n. 190/2012 ecc.), né stampe o fotocopie di codici e di norme, fatta eccezione per i testi in materia di dogane e accise espressamente indicati.

Da ultimo, pervengono segnalazioni in ordine alla vigenza del codice doganale comunitario Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913. Detto codice, nelle intenzioni del legislatore, doveva essere sostituito dal Reg. CEE 23 aprile 2008, n. 450 che, difatti, all'art. 186, ne dispone l'abrogazione. L'art. 188, nel disciplinare l'entrata in vigore del Regolamento n. 450/08, stabilisce che gli articoli di cui al

comma 1 si applicano a decorrere dal 24 giugno 2008. Tuttavia, le disposizioni di cui al citato comma 1, tranne che in pochissime eccezioni, rinviano per la loro applicazione a successive disposizioni di attuazione della Commissione europea, all'attualità non adottate. Lo stesso può dirsi degli articoli, di cui al comma 2 del medesimo art. 188 la cui entrata in vigore è stata individuata nel 24 giugno 2009 ma la cui concreta applicazione è stata da ultimo rinviata al 1° novembre 2013. Il ritardo nell'adozione delle disposizioni di attuazione rende quindi ancora vigente il Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913.

Sarà, quindi, ammessa la consultazione del Reg. n. 450/2008, trattandosi di codice vigente seppur nei limiti sopra indicati.